

Ricorso presentato il 26 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/TH Parkner GmbH

(Causa T-266/06)

(2006/C 294/112)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Wilderspin, assistito dall'avv. R. van der Hout)

Convenuta: TH Parkner GmbH [Mühlhausen (Germania)]

Conclusioni della ricorrente

- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente EUR 64 078,58, oltre agli interessi in misura pari al 6,04 % per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2002 ed in misura pari all'8,04 % a partire dal 1° gennaio 2003;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto per la concessione di un contributo per la costruzione di una centrale di cogenerazione termoelettrica con convertitore termoelettrico (motore Stirling) in un impianto industriale della Turingia nell'ambito della promozione delle tecnologie energetiche in Europa (programma THERMIE).

La Commissione ha dichiarato risolto tale contratto con lettera in data 4 dicembre 1995, in quanto la convenuta non avrebbe utilizzato come da contratto l'importo versatole. Con il presente ricorso si chiede alla convenuta il rimborso dell'ultima rata ancora dovuta, con i relativi interessi moratori.

Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

(Causa T-268/06)

(2006/C 294/113)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies, A.E. (rappresentanti: avv.ti P. Arestis T. Soames, G. Goeteyn, S. Mavroghenis, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, conformemente agli artt. 230 e 231 CE, l'imposizione dell'importo massimo di dracme 668 783 057 previsto dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., a titolo di risarcimento legittimamente spettante alla ricorrente per il periodo compreso tra l'11 e il 14 settembre 2001,
- Annullare l'art. 2 della decisione impugnata, conformemente al quale i risarcimenti versati alla ricorrente non sono compatibili con il mercato comune,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., relativa al regime di aiuto di Stato C 39/2003 (già NN 119/2002), applicato dalla Grecia in favore degli operatori di trasporto aereo in ragione dei danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione, ritenendo che l'aiuto finanziario concesso per risarcire i danni sorti dopo il 14 settembre 2001 non sia direttamente connesso con la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, e di conseguenza costituisca aiuto di stato incompatibile con il mercato comune, è incorsa in un manifesto errore di valutazione delle circostanze di fatto, così contravvenendo all'art. 87, n. 2, lett. b), (CE).

In conclusione, la ricorrente afferma che l'assoluta mancanza di motivazione in merito alle ragioni del rigetto dei risarcimenti di cui trattasi costituisce violazione di forme sostanziali, tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata.

Ricorso presentato il 25 settembre 2006 — Lego Juris — Mega Brands (Lego brick)/UAMI

(Causa T-270/06)

(2006/C 294/114)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mega Brands Inc. (Montreal, Canada)